

UILPA Penitenziari
www.polpenul.it



la-conoscen

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

- UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO -
Segreteria Generale

Prot. n.

Roma,



GDAP-0400585-2003

PU-GDAP-1a00-15/10/2003-0400585-2003

All'Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione
e Rapporti Internazionali

All'Ufficio per l'attività Ispettiva e del Controllo

All'Ufficio del Contenzioso

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le
Relazioni con il Pubblico

All'Ufficio per l'attività di coordinamento,
consulenza e supporto per i rapporti con le
Regioni, gli Enti Locali ed il Terzo Settore

All'Ufficio per lo sviluppo e la gestione
del sistema informativo automatizzato
e relative risorse

Al Gruppo Operativo Mobile

All'Ufficio per il Coordinamento delle
Traduzioni e dei Piantonamenti

Al Servizio V.I.S.A.G.

S E D E

All'Istituto Superiore di Studi Penitenziari

R O M A

OGGETTO: Buoni pasto.

Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette la nota prot. n.
027727 datata 10.9.2003 della Direzione Generale del Personale e della
Formazione, inerente l'oggetto.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
UFFICIO I

Prot. 027727

Roma, 10.9.2003

Ai Sigg. Direttori Generali

Ai Sigg. Direttori

Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione

Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo

Ufficio per l'Informatica e la Statistica

Ente di Assistenza

Al Sig. Economo Cassiere

Al Sig. Economo C.E.D.

S e d e

Oggetto: buoni pasto.-

E' giunta segnalazione, da parte di una Organizzazione Sindacale, che in alcune articolazioni del Dipartimento viene riconosciuta, indebitamente, l'erogazione di buoni pasto al personale che effettua un orario di lavoro articolato in cinque giorni, con prestazione giornaliera di 7 ore e 12 minuti.

Al riguardo, occorre osservare, in via preliminare, che la programmazione dell'orario di lavoro va disciplinata tenendo conto delle misure di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro e delle esigenze funzionali dell'ufficio, in conformità alle disposizioni recate dall'art. 6 della legge 28.5.1997, n. 140.



Ministero della Giustizia

Tale previsione, pur non escludendo la possibilità per i singoli dipendenti di adottare differenti tipologie di orario, fa salve, comunque, le prioritarie esigenze organizzative degli uffici. In tale ottica le specifiche richieste dei dipendenti debbono essere opportunamente valutate e favorite sempre che siano compatibili e conciliabili con le esigenze di servizio.

Relativamente all'Amministrazione centrale l'applicazione dell'orario di servizio e di lavoro è stata disciplinata con P.D.G., diramato dal Servizio per le Relazioni Sindacali con nota n. 7450245 dell'11.1.97.

Riguardo alla questione specifica va richiamato l'art. 3 del citato provvedimento che prevede la possibilità di " utilizzare una fascia oraria lavorativa di sette ore e dodici minuti, nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 15,12 di ciascun giorno ".

Questa prescrizione, pertanto, *esclude* la possibilità di concedere la pausa pranzo al personale che opta per tale tipologia di orario ed anche, ovviamente, di corrispondere il relativo buono pasto.

Infatti, a mente delle disposizioni recate dall'art. 4 dell'accordo sui buoni pasto, sottoscritto dall'ARAN e dalle OO.SS. in data 30.4.96, la pausa è condizione pregiudiziale per l'attribuzione dei buoni pasto. Per effetto di tale disposizione al personale che effettua un orario di lavoro di 7 ore e 12 minuti, senza pausa, non può essere riconosciuto il diritto al relativo buono.

Inoltre, l'eventuale concessione di buoni pasto al personale che adotta tale modalità di orario si pone in contrasto con le direttive in materia.

Non può sottacersi, infine, che rispetto alle proiezioni di spesa del decorso anno, si è rilevata, in alcuni centri di costo, una crescita esponenziale nelle richieste di fornitura di buoni pasto, in discordanza con quegli obiettivi di economicità cui devono responsabilmente mirare le Autorità Dirigenti.

Ciò posto, e tenuto conto, quindi, della necessità di contenere gli oneri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio, si rende opportuno vigilare sulla



Ministero della Giustizia

gestione del servizio buoni pasto al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni legittimanti la attribuzione dei buoni pasto *a tutto il personale interessato*, in conformità alle disposizioni relative ai criteri di attribuzione, significando che eventuali violazioni che si concretizzano in " fatti dannosi " per la finanza pubblica non possono non comportare l'accertamento di eventuali responsabilità.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO